



La base imponibile ai fine dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

L'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992, e dell'art. 13, commi 4 e 5 del D.L. n. 201 del 2011.

Per i **fabbricati** iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5%**, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Categoria Catastale	Moltiplicatore
Cat. A (abitazioni) tranne A/10 (uffici)	160
Cat. A/10 (uffici)	80
Cat. B (caserme, comunità, edifici pubblici)	140
Cat. C/2 (depositi) – C/6 (stalle, autorimesse) – C/7 (tettoie)	160
Cat. C/3 (locali artigiani) – cat. C/4 (fabbricati ad uso sportivo senza scopo di lucro) – cat. C/5 (locali balneari senza scopo di lucro)	140
Cat. D (edifici industriali e commerciali) tranne cat. D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni)	Anno 2012 60 Anno 2013 65
Cat. D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni)	80
Cat. C/1 (negozi)	55

Per i **terreni agricoli** il valore è costituito da quello ottenuto applicando del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutato del 25%**, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge n. 662 del 1996, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Moltiplicatore
Terreni agricoli terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP)	110
Tutti gli altri terreni agricoli, nonché quelli non coltivati	135

Per le **aree fabbricabili**, l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992, dispone che la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione